

Onorevoli colleghi, potete criticarlo per questo, potete dissentire dalle sue impostazioni, ma non potete condannarlo per avere agito nel superiore interesse dello Stato, al servizio della comunità, perché lo Stato, ancora una volta, non fosse quella macchina anchilosata, burocratica e ritardata che molti lamentano, ma fosse dinamicamente proteso verso l'assolvimento dei suoi compiti e dei suoi fini istituzionali. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Milia. Ne ha facoltà.

MILIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, soltanto dopo aver letto i numerosi volumi processuali e averne discusso con colleghi del mio partito ho accettato l'incarico di intervenire — a nome del mio gruppo — in questo dibattito che, prima che impegnare noi sul piano giuridico e politico, ci impegna altamente su quello morale.

È un dibattito che richiama all'unisono la nostra intelligenza e la nostra coscienza perché noi oggi, in questa aula, ci siamo spogliati delle nostre passioni politiche, abbiamo levato da dosso la nostra divisa di partito, abbiamo liberato le nostre menti ed i nostri cuori da qualunque ricordo o sentimento che potesse anche indirettamente annebbiare o fuorviare il nostro sereno giudizio di giudici.

Perché qui siamo per giudicare un uomo, un collega autorevole, un parlamentare che già fu ministro. Qui siamo come giudici di questo uomo e di noi stessi, ed è impegno d'onore, il nostro, al quale oggi assolviamo dopo profonda riflessione, dopo ponderata disamina dei fatti, dopo lunga meditazione.

Ed è con grande tristezza che il mio gruppo ed io ci accingiamo a sostenere che il senatore Trabucchi deve essere rinviato al giudizio della Corte costituzionale, perché è sempre motivo di amarezza e di tristezza per l'animo umano accusare un uomo, amarezza e tristezza che solo esteriormente il calore della discussione o la tonalità della voce riusciranno a nascondere. Ma a questa tristezza dello spirito si unisce la tranquilla serenità delle nostre coscienze perché questa accusa è il risultato del nostro profondo convincimento ed appaga oggi quella esigenza morale che noi avvertiamo, come cittadini e come uomini, prima ancora che come rappresentanti del popolo.

Ritenevo, e speravo, onorevoli colleghi, di trovare, nelle carte che racchiudono la sostanza di questo dibattito, cieli azzurri e sereni, e limpidi e sconfinati orizzonti nei quali

si stagliasse la prova del comportamento corretto del senatore Trabucchi.

Ma, dopo la lettura di queste carte processuali, ho posto a me stesso una domanda: chi difende l'onorevole Trabucchi in questo processo? Nessuno, signor Presidente, nessuno, onorevoli colleghi!

Non le leggi che egli ha violato, scavalcato, volutamente ignorato per sua stessa ammissione (il che potrebbe essere ancora poco); non gli elementi obiettivi, non i testimoni più qualificati che hanno depresso sotto il vincolo del giuramento, non la logica, non il Consiglio di Stato, non l'Avvocatura dello Stato, non la polizia tributaria.

Ed in aula, onorevoli colleghi, chi difende il senatore Trabucchi? Gli amici del suo partito.

Ed a questo punto devo rispondere all'oratore che poc'anzi mi ha preceduto per dire che egli non aveva il diritto di rivolgere quell'appello, che invece ha rivolto, quasi ponendo sotto accusa noi parlamentari con la arbitraria premessa che forse — da parte di molti di noi — solo per l'attuazione di un disegno politico, si vorrebbe colpire un uomo che le nostre coscienze ritengono innocente! Noi protestiamo — nel modo più vibrato — contro detta offensiva ipotesi.

È strano al contrario — e questo lo dobbiamo dire a voce alta — che nessun parlamentare della democrazia cristiana — non uno — abbia pronunciato mezza parola contro il comportamento o l'atteggiamento dell'onorevole Trabucchi o abbia stigmatizzato, se non sotto il profilo morale quanto meno sotto il profilo amministrativo e giuridico, il comportamento di quel ministro.

Da ciò discende semmai un'altra considerazione: che il giudizio per un fine politico, se giudizio per un fine politico dovesse essere stato, ed io lo debbo escludere per la dignità di questa Assemblea, non potrebbe non avere per matrice il gruppo di maggioranza relativa, perché soltanto questo viene a trovarsi in antitesi completa e totale con tutti gli altri gruppi di questa Camera, con tutti i partiti politici di questa Camera, persino con gli stessi partiti con i quali ieri la democrazia cristiana è stata alleata e con i quali oggi essa è alleata al Governo.

E allora dovremmo concludere che, sia pure onestamente (*Interruzione del deputato Gagliardi*), la valutazione che di questi fatti viene data dal gruppo di maggioranza è una valutazione di carattere esclusivamente politico al di sopra dei fatti in se stessi e della loro sostanza, al di fuori delle conclusioni

che sono state assunte e dal Consiglio di Stato e dall'Avvocatura dello Stato, e delle deposizioni e testimonianze rese in questa Camera.

Noi possiamo affermare che la difesa del senatore Trabucchi la svolge soltanto la Commissione inquirente, della quale, illustre e caro collega Dell'Andro, il mio gruppo non faceva parte, non avendovi rappresentante alcuno.

Dobbiamo anzi affermare che niente condividiamo di quanto la Commissione ha fatto, cioè non condividiamo le sue conclusioni e non condividiamo la motivazione attraverso la quale a quelle conclusioni è pervenuta.

Ma questa posizione non siamo solo noi ad assumerla che in quella Commissione non eravamo rappresentati, ma è la maggioranza assoluta del Parlamento che attraverso le firme che hanno portato a questo dibattito ha di fatto affermato che quella motivazione e quelle conclusioni non sono rispondenti alla obiettività dei fatti emersi.

Onorevoli colleghi, è troppo importante che questa richiesta sia stata sottoscritta proprio dai deputati e dai senatori che avevano i loro rappresentanti in quella Commissione, i quali, con detta richiesta, hanno apertamente sconfessato (e dico questo non in senso offensivo ma in termini giuridici) l'operato dei loro rappresentanti nella Commissione.

**SPIGAROLI.** Bella coerenza !

**DELL'ANDRO,** *Relatore per la Commissione inquirente.* Non è corretto da parte dell'oratore negare l'obiettività della Commissione. (*Proteste del deputato Covelli*).

**PRESIDENTE.** Il dissentire non significa contestare l'obiettività, onorevole Dell'Andro.

**DELL'ANDRO,** *Relatore per la Commissione inquirente.* L'onorevole Milia ha negato l'obiettività della Commissione.

**MILIA.** Non ho detto questo. Ho detto che la disamina obiettiva dei fatti avrebbe dovuto portare anche la Commissione alle conclusioni cui è pervenuta la maggioranza del Parlamento.

**DELL'ANDRO,** *Relatore per la Commissione inquirente.* Se questa è la sua linea, è un altro discorso.

**COVELLI.** Proprio questa è la nostra linea.

**MILIA.** È lontana da me l'idea di offendere i componenti della Commissione. Io sto sostenendo che noi non condividiamo affatto la motivazione e le conclusioni della stessa, e che la maggioranza del Parlamento, sconfessando sostanzialmente le conclusioni dei propri rappresentanti in seno a questa Commissione, ha dato a quel fatto una interpretazione

sostanzialmente diversa. Penso di essere stato chiaro !

Si è parlato del provvedimento adottato dal senatore Trabucchi, e si è cercato in tutti i modi, da parte dei difensori, di evitare l'argomento principale, direi decisivo di tutto il dibattito: quale era la finalità che il senatore Trabucchi si proponeva di realizzare con quel provvedimento.

Si è cercato, dicevo, di spostare la discussione del provvedimento al profilo strettamente giuridico, a quello strettamente amministrativo, oppure al profilo politico; e si è affermato che forse trattasi di provvedimento atipico, che l'articolo 323 del codice penale potrebbe anche essere incostituzionale, che forse anche la Commissione inquirente avrebbe potuto applicare l'amnistia durante la disamina dei fatti, che forse quel provvedimento era indispensabile o forse era tale solo per il ministro, che forse occorreva adottarlo con decreto o forse non ci voleva. Tutto questo per cercare, da parte di coloro che sostengono la tesi contraria alla nostra, di eludere il punto cruciale della controversia e del dibattito, quel punto su cui si sono polarizzate e verso cui si sono indirizzate le deposizioni di tutti coloro che con questo provvedimento ebbero direttamente o indirettamente a che fare.

Diceva l'onorevole Bettiol, riprendendo qualcuno del suo gruppo, con ferma signorilità e cortesia, che non era giusto cercare di spostare il dibattito accusando un morto (e il morto sarebbe l'onorevole Carmine De Martino). Non è giusto, non è morale, non è civile, diceva l'onorevole Bettiol; e noi a questo ci associamo. Ci associamo perché francamente siamo rimasti sconvolti quando da parte di taluni oratori si è cercato, per difendere il senatore Trabucchi, di spostare la prora della discussione portandola su chi oggi non può difendersi, su chi in ogni caso allora agì come commerciante, come industriale, come affarista. Soprattutto non è morale e non è onesto cercare direttamente o indirettamente di accusare un morto quando si ha per fine di sottrarre alle sue responsabilità un vivo. Oggi il processo si fa all'onorevole Trabucchi, al ministro Trabucchi, diciamo al collega Trabucchi !

È vero che vi può essere, onorevoli colleghi, violazione di legge senza un dolo penalmente rilevante; ma vi può essere soprattutto violazione di legge senza che vi sia un dolo moralmente rilevante, soprattutto quando risulti una finalità politicamente apprezzabile. Questo è il tema che il Parlamento si è proposto di dibattere: ma non soltanto in

termini giuridici o pseudogiuridici. Questo va fatto, andava fatto in termini politici e in termini sociali.

Si tratta cioè di vedere se la violazione della legge da parte del senatore Trabucchi ebbe per fine il raggiungimento di uno scopo sociale altamente apprezzabile o che egli in ogni caso, nella sua discrezionalità di potere, ebbe a ritenere altamente apprezzabile. Tutti gli elementi di questo reato — ha detto il senatore Bosco — si fondano sul comportamento dell'imputato. E ciò è esatto.

Se questa buona fede fosse emersa dagli atti, se fosse stata avvalorata e rafforzata da tutti gli elementi precessualmente acquisiti, noi oggi non avremmo il diritto di levarci a dire che la Corte costituzionale deve giudicare il ministro Trabucchi.

Pertanto non vi può essere dubbio alcuno che è dal suo operato, dal suo agire, dalle sue dichiarazioni e da quelle di coloro che ai fatti presenziarono o presero parte che si devono ricavare la colorazione della volontà che pose in essere quell'atto e la finalità che con quell'atto il ministro intendeva raggiungere.

Non è esatto, invece, quanto ha affermato l'onorevole Bettiol che cioè l'articolo 323 affondi le sue radici nei sistemi borbonici o trovi la sua matrice nei codici borbonici, perché è proprio il contrario. Questo articolo 323 viene ad essere rinvenuto (uso una espressione impropria) nel codice del 1889, all'articolo 175, sotto il titolo « dell'abuso di autorità e della violazione dei doveri inerenti a un pubblico ufficiale », codice zanardelliano, codice che fu pubblicato in Roma, codice che non fu pubblicato in un'era borbonica ma semmai in un'era liberale alla quale l'onorevole Bettiol per comodità di tesi faceva riferimento in altra parte del suo discorso. Non è un articolo di confezione fascista, non è un articolo di confezione borbonica, è un articolo, direi, di confezione proprio liberale, di quel tipo di liberalismo evidentemente caro anche all'onorevole Bettiol, è un articolo che il codice penale, già prima di quello del ministro Rocco, prevedeva, perché è con questo dettato che lo Stato si è sempre difeso contro tutti gli abusi del pubblico ufficiale quando questi abusi non pongano in essere un tipo di reato espressamente previsto dalla legge.

Ma vi è forse il sospetto, onorevoli colleghi, che questo dibattito abbia finalità politiche? Ciò escludo: il mio gruppo questa accusa respinge per motivi di natura innanzitutto morale; perché mai e poi mai per tale scopo noi avremmo il coraggio di elevare mezza parola di accusa nei confronti del se-

natore Trabucchi al quale il suo gruppo ha indirizzato caldi elogi per l'attività passata, per le benemeritenze passate, per l'onestà passata. E noi che non abbiamo neppure difficoltà ad associarci anche a quegli elogi, non possiamo accettare il sospetto anzidetto che suonerebbe ignominia per il Parlamento perché verrebbe a colpire l'onestà, l'obiettività e l'alto giudizio di questa Assemblea, che è l'Assemblea massima della Repubblica italiana.

Ma perché, onorevoli colleghi, abbiamo dovuto sentire i difensori dell'onorevole Trabucchi accusare tutti, anche tutti noi, sia pure indirettamente o larvamente, tanto da sembrare — a un dato momento — che gli imputati fossimo noi e il giudice fosse il senatore Trabucchi?

Ma perché voi avete sentito la necessità di lanciare i vostri strali contro il Consiglio di Stato, contro l'Avvocatura dello Stato, contro gli organi della tributaria, contro il comando della legione dei carabinieri che ha svolto le indagini, contro gli alti funzionari della burocrazia italiana? Perché avete dovuto fare tutto questo che è fuori della norma e che non è di certo apprezzabile?

Perché soltanto accusando questi alti consessi dello Stato, soltanto accusando il Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato, il dottor Cova, tutti i testimoni di cui fra poco vi leggerò le deposizioni, voi potevate riuscire a superare — anche se solo apparentemente — quell'ostacolo che in fatto non riuscite a superare!

Il Consiglio di Stato si è pronunciato senza convincimento; i rapporti della tributaria sono atti unilaterali, diceva l'onorevole Bettiol. Oggi il senatore Alessi ha rincarato la dose: l'Avvocatura dello Stato pensa solo a tutelare il denaro pubblico. La guardia di finanza — diceva un altro senatore democristiano — farebbe bene a colpire gli evasori fiscali anziché esprimere i pareri che ha espresso nei suoi rapporti.

Ma contro i partiti che fanno parte oggi del Governo che cosa potete dire, amici della democrazia cristiana? Non dico contro il partito comunista, che potrebbe avere anche secondo il vostro criterio finalità politiche immediate o mediate; ma contro i gruppi che, come dicevo, pur facendo parte del Governo, sono della stessa nostra tesi, sostengono la nostra stessa argomentazione, voi nulla potete dire.

Infatti — e lo ripeto con amarezza e con tristezza — tutta questa situazione di carattere obiettivo, di carattere soggettivo, di ca-

rattere logico, di carattere documentale, di carattere testimoniale dimostra essere conforme a giustizia la richiesta che il senatore Trabucchi sia giudicato dalla Corte costituzionale! Perché quella convenzione fu stipulata al fine di favorire le società S.A.I.D. e S.A.I.M.!

E veniamo ora al punto centrale: che cosa chiedevano i signori della S.A.I.M. e della S.A.I.D. quando quella domanda inoltrarono al ministro delle finanze? Chiedevano di « complementare la produzione propria di tabacco in Italia con altra similare da effettuarsi nell'America centrale ». Che cosa volevano effettuare dunque nell'America centrale? Una produzione similare, non un'esportazione!

« Detta soluzione » (continua la richiesta) « avrebbe consentito alle società di mantenere i quadri tecnici » (italiani naturalmente) « utilizzandoli proficuamente all'estero per un certo periodo, di modo che nessuna difficoltà avrebbe potuto opporsi a suo tempo ad una ripresa della produzione italiana ». Da qui la clausola che « le partite di tabacco prodotte da ciascuna ditta non avrebbero dovuto essere inferiori ai 500 mila chilogrammi ».

Dunque la finalità politica e la finalità sociale che il ministro avrebbe preso in esame e per le quali egli sarebbe dipoi arrivato a violare colposamente o dolosamente la legge, può riassumersi in questo concetto sul quale richiamo l'attenzione cortese dei colleghi che mi onorano della loro presenza: fare sì che queste ditte coltivassero il tabacco all'estero perché in Italia non era più possibile coltivarlo (secondo la tesi del ministro), ma al fine di assorbire all'estero la manodopera e i tecnici che in Italia diversamente sarebbero rimasti disoccupati. Questa era la finalità sociale, questa era la finalità politica!

Ma se questo è vero, ed è documentalmente provato, se questa fu la molla tanto prepotente da portare a violare la legge, se questa fu la ragione prima ed imperiosa che fece ritenere essere giusto stipulare la detta convenzione, io domando in quali atti del processo è risultato che questa finalità abbia tormentato l'animo del senatore Trabucchi, così come si vuole lo tormentasse la peronospora tabacina?

Vi è una qualche pagina istruttoria che dica che il senatore Trabucchi, dopo aver violato la legge e affidato la concessione alla S.A.I.D. e alla S.A.I.M., si sia immediatamente preoccupato delle maestranze italiane?

Vi è una qualche pagina del processo che dica che il senatore Trabucchi (il quale violava la legge per questa finalità che si vuole

altamente politica e sociale, e meritevole di elogio) ne abbia dato pubblicità attraverso la stampa e i mezzi di radiodiffusione, l'abbia fatta conoscere ai sindacati per dire e fare dire: il ministro è tanto preoccupato del vostro avvenire e della vostra disoccupazione che per cercare di impedire che fra pochi giorni vi troviate sul lastrico, ha adottato questi provvedimenti?

Questa finalità politica e sociale meritevole di apprezzamento e di comprensione, voi, onorevole Dell'Andro, avreste dovuto ricavare attraverso le deposizioni e la lettura di quegli atti. Ma di questa finalità non parlate mai neppure nella relazione. Questa era la finalità politica con la quale la S.A.I.D. e la S.A.I.M. mascheravano la richiesta di concessione per guadagnare miliardi.

Ma se ciò poteva servire come sistema di mimetizzazione per la S.A.I.D. e la S.A.I.M., nulla rileva per il ministro, il quale aveva non solo il dovere ma l'interesse politico e sociale di dare la massima pubblicità a questa decisione affinché le masse lavoratrici interessate al settore del tabacco sapessero che il ministro delle finanze aveva provveduto per impedire danni maggiori di quelli che arrecava la peronospora.

La domanda delle società, che non portava la data, come ha precisato l'onorevole Galdo, verrà datata al Ministero soltanto al 20 novembre e ciò perché essa era stata data evidentemente *brevi manu* al ministro al quale era stata illustrata. Ma su questa domanda il 7 novembre 1961 si spilla un appunto del dottor Cova, il quale precisa: « La legge sul monopolio attualmente in vigore preclude l'accoglimento di questa domanda, il quale accoglimento postula delle modifiche alla vigente legislazione, possibili ovviamente solo per mezzo di nuovi e specifici strumenti legislativi in materia ».

Il dottor Cova diceva cioè: signor ministro, questa domanda merita soltanto di essere cestinata, perché la legislazione in materia non consente in alcun modo neppure di poter immaginare che essa sia accoglibile.

Il ministro, non vi è dubbio, poteva pensarla diversamente. Ci mancherebbe altro che il ministro non possa andare in contrario avviso del direttore generale! Io non entro nel merito del potere discrezionale del ministro. Ma lo strano di tutta la faccenda è questo: che, nonostante un parere così reciso e categorico del direttore generale; nonostante che il 17 novembre il capo di gabinetto del ministro scriva al dottor Cova che l'onorevole ministro intende parlargli ancora della cosa « ritenen-

do che la domanda delle due società sia accoglibile», nonostante che il dottor Cova si ripresenti al ministro dietro suo invito il 17 novembre (notate, onorevoli colleghi, con quanta rapidità si è proceduto) e riconfermi il suo parere negativo, il 20 novembre si protocolla la domanda, rimasta per una ventina di giorni sul tavolo del ministro, il quale ordina che la pratica vada avanti, nonostante il parere contrario delle persone da lui interpellate.

Si arriva così - il 15 dicembre 1961 - alla nota seduta del consiglio di amministrazione dell'azienda dei monopoli di Stato, sulla quale si è intrattenuto dinanzi alla Commissione di inchiesta il senatore Pecoraro, che la presiedette. Essendogli stato chiesto come mai si sia venuti a discutere all'improvviso, quando tutti gli altri argomenti erano stati esauriti, della domanda della S.A.I.M. e della S.A.I.D. che all'ordine del giorno non era iscritta, l'ex sottosegretario ha così risposto: « Forse fu fatto su segnalazione del ministro ».

Lo strano è che, prima ancora che il senatore Pecoraro sapesse che della questione (che non figurava all'ordine del giorno) si sarebbe trattato in quella seduta, l'onorevole De Martino di ciò era già a conoscenza da qualche giorno, come è dimostrato dal fatto che egli si recò a sollecitare la pratica dall'onorevole Pecoraro, mostrandogli il parere *pro veritate* del professor Resta, che il ministro avrebbe richiesto. Si arriva al punto che le società interessate offrono al ministro il parere di un illustre giurista, che è loro legale e che per tale sua prestazione il detto legale percepisca per onorari dalla S.A.I.M. e dalla S.A.I.D. un milione 900 mila lire.

Quali erano invece gli organi giuridici con i quali il ministro doveva consultarsi? Il dottor Cova e il consiglio di amministrazione. Né ve n'erano altri. Il dottor Tozzi (trattasi di una deposizione sotto giuramento) così si è espresso: « Per quanto mi consta, il ministro non aveva esperti giuridici. Ripeto che si serviva degli organi che aveva a disposizione ».

Ed allora di quali esperti giuridici il ministro si è servito per superare lo scoglio all'accoglimento della domanda delle due società rappresentato (a parere del dottor Cova, del consiglio di amministrazione, del Consiglio di Stato, dell'Avvocatura dello Stato, degli esperti della guardia di finanza) non solo dalla mancanza di una specifica norma di legge che questa operazione consentisse, ma da precise norme che la vietavano? Di nessun esperto, onorevoli colleghi. È importante sottolineare questo fatto perché a nostro giudizio sta a dimostrare ancora che quella pratica, con o sen-

za parere giuridico favorevole, doveva secondo la ben radicata volontà del ministro arrivare in porto.

Osserva in proposito il Consiglio di Stato che « il ministro ha preferito al parere del consiglio di amministrazione, che era obbligatorio, quello di esperti in materia giuridica ». Ma abbiamo già visto che esperti non ne furono interpellati, e che tutti gli alti funzionari del monopolio avevano invece espresso l'avviso che solo l'amministrazione poteva importare tabacco in quanto la legge ciò espressamente e chiaramente stabiliva a salvaguardia proprio del monopolio. « Solo l'Amministrazione può importare il tabacco dall'estero e deve provvedervi direttamente mediante acquisti sui mercati di produzione » (articolo 10 legge sulla contabilità dello Stato e articolo 12 del regio decreto n. 2452 del 1927, modificato con regio decreto 29 aprile 1937, n. 670). Non mi attardo a citare documenti e altre leggi al riguardo, perché è questo un punto fermo e incontrovertibile della vicenda.

Il contratto sottoposto all'esame del consiglio di amministrazione nascondeva in sostanza che la S.A.I.M. e la S.A.I.D. potessero acquistare tabacco estero e rivenderlo allo Stato italiano al prezzo di monopolio stabilito per i tabacchi italiani.

Nel corso di quella ormai storica seduta del consiglio di amministrazione del monopolio, così come inaspettatamente fu posto in discussione l'argomento, con altrettanta celerità il presidente esibì il tipo di convenzione con le relative clausole, che il ministro (si noti!) si era premurato di preparare e consegnargli. Detta convenzione fu letta ai presenti ai quali fu subito precisato che il consiglio di amministrazione doveva esprimere « soltanto un parere tecnico » in quanto quello giuridico lo aveva avvocato a sé il ministro, e quello economico rientrava nella competenza politica del Governo. Mentre invece - nella fattispecie - il parere del consiglio di amministrazione era sostitutivo di quello del Consiglio di Stato per espressa disposizione di legge.

Questa era la sostanza di quel contratto, e la riprova che il fine unico è stato quello di favorire le due società la si riscopre nel gravissimo fatto che l'ufficio della ripartizione interna dei servizi della direzione generale dei monopoli di Stato che ha da sempre l'esclusivo compito di studiare e disporre direttamente per conto dello Stato l'importazione dall'estero delle partite di tabacco, non fu mai neppure interpellato o richiesto di qualsiasi parere, né dal punto di vista tecnico, né in ordine ai prezzi. Il che significa, ripeto, che

quella era una pratica miracolata, tanto da riuscire a scavalcare non solo le leggi ma la intera ferrea burocrazia finanziaria!

E coloro che ricoprendo alte cariche presso l'amministrazione dei monopoli, con il loro comportamento, con la loro energia, con il loro coraggio cercarono di opporsi all'arbitrio, al favoritismo e alle sopraffazioni in difesa della legalità sono funzionari — checché ne pensino i difensori democristiani — che meritano, oggi più di ieri, il nostro elogio poiché anche successivamente hanno avuto il coraggio, sotto il vincolo del giuramento, di porsi ancora contro il ministro nell'affermare verità obiettivamente consacrate. Sono da decenni servitori fedeli dello Stato, ed anche ora dalla parte dello Stato si sono schierati dimostrando una nobiltà di sentimenti che li onora ed un senso di responsabilità che è all'antitesi di quel servilismo del quale taluno li ha tacciati. Essi sono una fonte insospettabile di prova materiale e danno a noi una riprova morale della verità dell'accusa.

Ha affermato il dottor Ettore Donatone: « Era difficilmente concepibile che delle ditte italiane si recassero all'estero a coltivare tabacco e a fare la prima manipolazione. Nessuno ci credeva ». E il dottor Rosario Palamara: « Io fui contrario immediatamente, perché non credevo che i concessionari si sarebbero recati effettivamente nel Messico per coltivare tabacco. In ogni caso si doveva provvedere direttamente con i nostri uffici importazione ed esportazione. In 25 anni mai vidi cosa simile ». E l'avvocato Inglese, anche egli facente parte del consiglio di amministrazione: « Ad un certo momento il sottosegretario ci fece presente che il ministro aveva deciso di accogliere una domanda da parte di alcune società concessionarie. La cosa ci apparve subito contraria alla prassi amministrativa perché, innanzitutto, non si sapeva se si trattava di una concessione o di un contratto; vi era poi la questione di queste società che sembrava avessero un'unica origine. Ci parve strano, in relazione ai principi vigenti nella pubblica amministrazione, perché quando si vogliono avere rapporti di questo genere, si indice un'asta pubblica ». Insomma, l'impressione del consiglio di amministrazione — cito le testuali parole di questo funzionario — « era che si volesse favorire un gruppo unico di concessionari ». Questa fu l'impressione immediata: « Appena l'onorevole Pecoraro lesse le clausole contrattuali, la impressione fu che si volesse favorire un gruppo unico di concessionari. Praticamente avevamo l'impressione che si fosse già deciso. Ed infatti ci si lesse un promemoria del mi-

nistro. Noi ci opponemmo... fummo molto recisi tanto da provocare una presa di posizione piuttosto vibrata del sottosegretario onorevole Pecoraro, che disse: " Voi non potete parlare di questo " »; cioè non si poteva parlare della questione giuridica, non si poteva parlare della questione economica, si poteva parlare soltanto di questioni tecniche.

Ed il dottor Picini, vicedirettore generale: « Fu obiettato dal consiglio immediatamente che, trattandosi di un contratto che andava un po' in là nel tempo, era necessario fare attenzione alle tariffe che risentono dei fattori sociali e politici ».

« Fu detto anche che per questo aspetto la competenza era del ministro, e quindi noi non ce ne dovevamo curare. Si disse che il prezzo italiano equivaleva a quello internazionale. Io feci presente che in quattro anni le cose potevano cambiare, ma anche di questo ci si disse che il consiglio non doveva occuparsi, perché se ne sarebbe occupato il ministro ». Ed il dottor Sanisi a sua volta precisa che « quando il consiglio d'amministrazione dei monopoli cercò di discutere la parte economica del contratto, fu risposto che noi non dovevamo occuparci neppure della parte economica e sociale, perché si trattava di questioni governative ».

Allora, che questo contratto « puzzasse » prima ancora che le parti lo sottoscrivessero, non è affermazione arbitraria nostra, né frutto di un ragionamento illogico o capzioso; è un'affermazione che scaturisce immediatamente dalle deposizioni giurate di testi qualificatissimi. Nel consiglio d'amministrazione, appena il contratto fu letto, si disse: questo è un contratto con cui si cerca di favorire sfacciatamente alcune ditte. Lo hanno dichiarato espressamente, sta scritto nei verbali, lo hanno ripetuto in tutti i toni: questo è un contratto non solo illecito, non solo illegale ed in aperta violazione di leggi e regolamenti, ma è un contratto che non ha neppure in minima parte una finalità sociale.

« La finalità sociale era riservata al Governo: la questione economica era riservata al ministro. Voi discutete solo le questioni tecniche ». Così si rispondeva!

Era un contratto — affermano questi signori — che per la verità aveva un solo scopo che fu per noi facile individuare immediatamente: quello di favorire la S.A.I.M. e la S.A.I.D.

Si aggiunga a questo che delle famose maestranze e dei famosi operai non si è più parlato: e questa era la finalità sociale, come dicevo all'inizio del mio dire. Trascorrono

anni e il ministro non si preoccupa neppure di chiedere quanti operai hanno assunto costoro, e qual è la manodopera disoccupata e se la finalità politica del contratto era stata attuata e realizzata.

« Un giorno chiesi per curiosità — dice il senatore Trabucchi — al direttore generale: e le maestranze? E lui mi rispose che forse dovevano essere fatti degli stabilimenti ». Ma una cosa del genere, senatore Trabucchi — mi consenta che glielo domandi con tutto il rispetto dovute — non poteva essere da lei domandata « per curiosità ». Il chiedere che cosa era stato fatto per le maestranze, che cosa era stato attuato del rapporto giuridico relativamente a quel punto, era chiedere della sostanza stessa del contratto, era accertare la sussistenza o meno della realizzazione della finalità che con quel contratto la pubblica amministrazione intendeva raggiungere.

Ho già parlato della mancanza assoluta di pubblicità. Si è detto che la colpa fu del dottor Cova. Neppure questo è esatto, perché nelle clausole contrattuali non è detto che si dovesse dare pubblicità a questa convenzione, a questo contratto. Dico qualche cosa di più: che la minuta trasmessa dal senatore Trabucchi al senatore Pecoraro non prevedeva che questa convenzione si estendesse alle altre società. Fu il consiglio di amministrazione a includere, per una ragione di parità e di equità, questa clausola, ma mai il ministro, né per ragioni sociali, né per ragioni finanziarie, né per ragioni economiche, né per ragioni politiche, ordinò ad alcuno (neppure per ragioni pubblicitarie per il suo partito) che quel contratto venisse reso noto attraverso gli organi di stampa, attraverso la radio, attraverso il sindacato interessato. Questa è una posizione psicologica del ministro che rafforza la fondatezza del nostro assunto.

E si dice: « Ma lo Stato non ci ha economicamente rimesso; possiamo dimostrare con i calcoli che lo Stato, forse, ha guadagnato ». Questa la considero una simpatica battuta umoristica e come tale la abbandono. Ma in ogni caso, poi, l'addebito che si muove al ministro non è quello che lo Stato ci abbia rimesso perché, se fosse dimostrata la buona fede del senatore Trabucchi e lo Stato ci avesse perso, noi mai avremmo affermato che l'ex ministro avrebbe dovuto essere rinviato al giudizio della Corte costituzionale. Ciò sarebbe stato qualcosa di semplicemente assurdo.

Qui si addebita che le società S.A.I.M. e S.A.I.D. sono state favorite e hanno fatto af-

fari d'oro solo perché quella convenzione a tale fine fu stipulata.

Si è detto: non è vero che si poteva acquistare il tabacco che la ditta *Austin* aveva offerto a prezzo di gran lunga inferiore, perché quel tabacco era stato riconosciuto non idoneo. Avrei voluto che fosse presente l'onorevole Dell'Andro per chiedergli come mai nella sua relazione abbia dimenticato tanti particolari che ci consentono di fare un raffronto fra il tabacco della ditta *Austin* (che non era acquistabile — si è detto — dal monopolio) e quello che proveniva dalla convenzione con le ditte S.A.I.M. e S.A.I.D.

Onorevoli colleghi, vi prego di considerare per un momento quanto segue: la S.A.I.M. e la S.A.I.D. trasmettono alla direzione generale dei monopoli 1.060 grammi di tabacco per l'esame. Ebbene, sapete cosa scrive il dottor Cova? « Tutti i campioni presentano stagionatura incompleta. Alcuni campioni rivelavano provenienza di semi Bright con cura d'aria e non a fuoco indiretto; quattro dei sei campioni presentavano combustibilità scarsa » (vedi *Austin* 1); « il sesto campione presentava combustibilità e gusto mediocri; per il quinto campione il tabacco poteva essere assimilato al Bright italiano e impiegato soltanto nei trinciati, il campione distinto come Burley poteva essere usato solo in parte nelle sigarette ».

E dopo tutte queste critiche, dopo avere accertato che questo tabacco era peggiore di quello offerto dalla ditta *Austin* al prezzo di ben ventimila lire in meno al quintale, il 17 novembre 1962 il ministro in persona comunicava che i detti campioni « dovevano considerarsi ad ogni effetto di produzione della campagna 1961, allestiti in classi uniche ». Cioè quel tabacco, buono o non buono, tarlato o non tarlato, combustibile o non combustibile, doveva essere ritirato perché era tabacco delle società S.A.I.M. e S.A.I.D.

La manifattura di Lucca frattanto comunica che il tabacco « è tarlato » e successivamente segnala il precario stato di condizionamento dei colli; la direzione generale comunica che « tutto il tabacco del Messico è risultato notevolmente infestato dal tarlo »; vi sono altre segnalazioni della manifattura di Napoli dell'8 maggio e del 17 maggio e finalmente il 1° giugno 1963 si stabilisce, da parte del ministro, che le dette società vengano affidate ad un più solido e conveniente confezionamento per i tabacchi « che avrebbero dovuto essere consegnati nella campagna in corso e in quella successiva ». Cioè per quei

tabacchi che furono consegnati prima non vi era nulla da fare.

Si è detto dai difensori che in Italia vi era penuria di tabacco e che si temeva da parte del ministro di rimanerne privi assolutamente e che anche questo fu uno dei motivi per cui il contratto venne stipulato. Mancava il tabacco in Italia e vi era il timore che venisse meno nei magazzini dello Stato. Ebbene, onorevoli colleghi, voi sapete che nonostante ciò queste due società chiesero di poter esportare 25 mila quintali di tabacco e l'autorizzazione venne a loro subito concessa. Ma voglio fare una ulteriore osservazione, che forse molti ignorano, che cioè dopo avere autorizzato la S.A.I.M. e la S.A.I.D. ad esportare 25 mila quintali di tabacco, questi 25 mila quintali furono poi reintegrati con una pari importazione dall'estero. Risulta dagli atti processuali; lo dice il dottore Biagini al procuratore generale: « Fu anche consentito alle ditte, per ordini impartiti direttamente dal ministro, di comprendere nella quota di importazione i quantitativi prodotti in Italia che essi avevano esportato ».

TRABUCCHI. Mi scusi, onorevole Milia, se la interrompo. Questo provvedimento — l'ho detto anche ieri ad un suo collega — è successivo alla fine del mio incarico di ministro delle finanze. Glielo dico perché ella non continui inutilmente su questo argomento. Il provvedimento è del novembre 1963.

MILIA. La ringrazio per la cortese precisazione e chiedo scusa per l'errore. Comunque, rimane il fatto che, nonostante la paura di rimanere senza tabacco, alle società S.A.I.M. e S.A.I.D. ella concesse l'autorizzazione all'esportazione. È evidente che, se quella preoccupazione fosse realmente esistita, il ministro avrebbe conseguenzialmente e logicamente vietato in senso assoluto le esportazioni.

Fra gli indizi — tutti polivalenti diceva l'onorevole Bettiol — ve ne è uno che desidero mettere in evidenza: la lettera sequestrata al figlio dell'onorevole De Martino. È una lettera in cui si indicano le linee di difesa che il ministro avrebbe seguito o avrebbe dovuto seguire, linea a cui si sarebbero dovuti attenere i rappresentanti della S.A.I.M. e della S.A.I.D. A chi sequestrava quella lettera e gli chiedeva notizie, il figlio dell'onorevole De Martino disse: « Non posso rispondere, perché si tratta di cosa molto delicata », aggiungendo, ad ulteriori domande: « L'ho scritta io, di mia iniziativa, così come avrebbe dovuto scriverla il ministro, secondo i miei criteri. Immaginando per un momento che il

ministro fossi io ». Ma c'è qualcuno che può credere a questa ridicola, illogica e puerile spiegazione? Al figlio dell'onorevole De Martino, nella cui borsa — o nella borsa di un suo impiegato — viene trovata la terza copia di questa memoria difensiva, si chiede l'originale della memoria, che egli pure affermava di avere battuto in casa; ma non la ritrova più! Infatti non può averla, perché a lui, De Martino, era pervenuta soltanto la seconda copia battuta sulla carta carbone. Ma c'è qualcuno che possa, obiettivamente e logicamente, non porre anche questo tra gli elementi che giustificano la richiesta che dalla stragrande maggioranza del Parlamento si eleva, nei confronti del senatore Trabucchi?

E vengo ad un'ultima osservazione. Nel contratto non si parlava del Bright; anzi, il dottore Cova, al consiglio di amministrazione, fece presente che proprio il Bright si pagava in Italia dal monopolio ai produttori italiani con un 20 per cento in più del prezzo internazionale (quello italiano è infatti un prezzo politico) e quindi questo tipo di tabacco doveva essere necessariamente escluso da qualsiasi convenzione: e nel contratto fu escluso proprio perché non apparisse in modo macroscopico la illiceità del fine che ci si proponeva. Ebbene, la tributaria dice che, da un documento rinvenuto, si evince che il tabacco importato fu tutto di qualità Bright, nonostante che nel monopolio risultano per la prima annata quintali 16.973 di Burley e quintali 6.433 di Bright. Ma il grave della faccenda, il grave di questi rapporti è che fu il ministro in persona ad autorizzare che al posto del Burley venissero versate dalle società S.A.I.M. e S.A.I.D. svariate migliaia di quintali di Bright, contrariamente alle stesse clausole contrattuali. Cioè non soltanto si era violata volutamente, per fini non certo sociali o politici, la legge, ma si continuava a violare apertamente le stesse clausole contrattuali. Violazioni tutte che importavano sempre un notevole maggiore utile economico immediato per quelle società, che potevano trasformare persino l'oggetto della compravendita. Alla S.A.I.M. e alla S.A.I.D. tutto era consentito dallo Stato — o meglio dal ministro Trabucchi — persino di sostituire il Burley col Bright rivendendolo al monopolio ad un prezzo superiore di 20 mila lire al quintale a quello che il monopolio stesso avrebbe pagato direttamente all'estero.

Inoltre, per dimostrare il favoritismo a vantaggio di queste due società, basti dire che esse dovevano versare a compensazione, nell'arco di cinque anni, il quantitativo di ta-



bacco che non era stato prodotto nel 1961. Ebbene, sempre per ordine dell'onorevole Trabucchi, questo versamento viene fatto nell'arco di due anni. Vi sembra poca cosa, onorevoli colleghi? È un'altra violazione della clausola a favore di queste società, non certo a favore dello Stato. Queste società infatti incassarono con tre anni di anticipo somme cospicue, centinaia di milioni, ricavando un utile immediato, che è enorme quando si consideri che queste somme anticipatamente percepite saranno da loro, sotto il profilo commerciale, raddoppiate o triplicate, e tutto questo non certo a favore del monopolio di Stato. Inoltre la polizia tributaria ha accertato che queste due società hanno ottenuto di essere pagate con le tariffe della produzione italiana 1961 per il tabacco consegnato nel 1963 e con le tariffe italiane del 1962 per quello consegnato nel 1964. Con ciò le ditte si sono trovate in una ulteriore posizione di grande privilegio: infatti nel 1959 il costo del tabacco in Italia fu di lire 67.750 al quintale, mentre nel Messico fu di lire 46.628, comprensive delle spese di trasporto e di dogana.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo avere rilevato tutte queste cose materiali, concrete, non ipotizzabili, e che sotto il profilo della interpretazione non possono essere polivalenti per l'una e per l'altra tesi, voglio ricordare quanto il Consiglio di Stato e l'Avvocatura dello Stato hanno scritto: appare assurdo (non solo illegittimo quindi, ma incredibile anche sotto il profilo logico) che si potessero favorire alcuni fornitori per acquistare tabacchi all'estero quando le leggi tassativamente impongono che deve essere il monopolio dello Stato ad acquistarlo direttamente all'estero, senza favorire alcuna società, rendendo economicamente utile l'operazione, pagando il tabacco al prezzo internazionale. « Una volta addivenuti nella determinazione di acquistare tabacco estero da produttori italiani, si sarebbe (per legge) dovuto fare esclusivo riferimento al prezzo del mercato internazionale ». Così scrive il Consiglio di Stato.

Noi, dopo questa disamina, non dobbiamo né possiamo affermare che il senatore Trabucchi è penalmente responsabile. Se così facessimo, ci arrogheremmo un diritto che non è il nostro e faremmo un'affermazione che violerebbe, prima ancora che un principio fondamentale della Costituzione, elementari principi morali. Noi dobbiamo affermare che il senatore Trabucchi deve essere rinviato al giudizio alto e sereno della Corte costituzionale, perché questo impone la sua posizione

processuale, perché questo impongono gli atti istruttori, perché gli elementi processualmente acquisiti questo concludono.

Nel dire questo, facciamo nostra la motivazione addotta dal senatore Trabucchi per giustificare il fatto di non essersi presentato spontaneamente davanti alla Corte costituzionale: « perché nessuno può arrogarsi il diritto di privare il Parlamento delle sue prerogative più delicate, che sono la difesa del potere esecutivo e del potere politico, la difesa di se stesso ».

Ciò è profondamente vero! Il Parlamento ha il dovere di difendere queste sue prerogative, che sono le fondamenta di uno Stato libero e democratico. Occorre difendere questo potere, questa dignità, questa autorità con il più profondo senso di responsabilità e con sensibilità direi esacerbata, contro coloro che direttamente o indirettamente attentano quotidianamente alla democrazia ed alle istituzioni democratiche, contro coloro che pongono in essere opera di diffamazione e di svilimento, per indebolire lo Stato democratico e l'amore alla libertà.

Ma certo non si vorrà sostenere che queste prerogative e lo stesso potere esecutivo possano dal Parlamento essere oggi difesi con argomenti di carattere giuridico, che vengono portati avanti per mascherare la sostanza del problema, con i « se » e con i « ma » di carattere teorico, dottrinale e filosofico con i quali si cerca di dimenticare i fatti che a questo processo hanno dato vita.

Con le sue ansie, i suoi problemi, le sue speranze, la sua intelligenza, la sua esperienza, il suo anelito di giustizia, qui come giudice è presente tutto il popolo italiano, giudice suo, senatore Trabucchi, ma soprattutto giudice nostro, giudice del Parlamento!

Qui si discute di un sistema, di un metodo, di una mentalità, di un agire del pubblico potere che molti cittadini, troppi, ritengono disonesto, contrario alle leggi scritte e non scritte, contrario allo stesso codice penale. Qui vi è un problema morale che deve essere affrontato, esaminato e giudicato, un problema morale che sta alla base del problema giuridico, un problema morale che tutto sradica, travolge, abbatte, distrugge. E nel tutto comprendo in primo luogo il problema di carattere processuale penale ed amministrativo, ai quali si sono abbarbicati ed aggrappati disperatamente coloro che sostengono la tesi contraria alla nostra.

Di fronte ad un siffatto complesso probatorio, composto da prove logiche, documentali, testimoniali, da elementi indiziari, da

tutto un comportamento che nessuno può sostenere che appaia corretto, trasparente e cristallino, vorrei chiedere all'onorevole Bettiol quale sarebbe il pubblico ministero che non disporrebbe il rinvio a giudizio dell'imputato.

Come dicevo prima, possiamo anche unirci agli elogi per il passato del senatore Trabucchi, ma proprio per mantenere luminoso e pulito quel passato, per tenere alta e luminosa la dignità del Parlamento, non si può impedire oggi con cavilli pseudogiuridici l'accertamento della verità, che il popolo italiano vuol conoscere e ha il diritto di conoscere.

D'altra parte il Parlamento italiano non può essere tacciato, dal popolo che rappresenta, di partigianeria o di inettitudine. Non può il Parlamento trasformarsi oggi da giudice in imputato, perché tale sarebbe nello stesso istante in cui — dopo un dibattito così ampio e profondo e ricco di rettitudine, serietà e serenità — dovesse, nel segreto dell'urna, trasformare la volontà oggi apertamente manifestata dalla maggioranza dell'Assemblea in un voto opposto, che non troverebbe più alcuna spiegazione morale, politica e giuridica nella sensibilità e nella coscienza popolare.

E allora, se di fronte a questi gravi elementi di accusa, che impongono onestamente, obiettivamente e serenamente il rinvio a giudizio del senatore Trabucchi, ciò non avvenisse, terribile si levrebbe il giudizio di chi abbiamo l'onore di rappresentare, contro la democrazia, contro il Parlamento, contro lo Stato.

I popoli liberi e le forti democrazie non temono gli scandali! Essi li affrontano pubblicamente, come avviene in quest'aula, e li risolvono secondo le leggi dello Stato, con serietà, con serenità, con estrema fermezza. Perché solo in questo modo si rafforza l'autorità dello Stato ed il prestigio delle istituzioni.

Se domani ella, senatore Trabucchi, si salvasse dal giudizio della Corte costituzionale per pochi voti di scarto rispetto al *quorum* previsto, sa bene che non uscirebbe a testa alta da quest'aula, e la sua vittoria procedurale o regolamentare sarebbe la sua sconfitta morale, che forse ella non merita perché non stiamo affermando che sia colpevole, ma sarebbe soprattutto la sconfitta del Parlamento e della democrazia italiana.

Come uomini e come colleghi, io ed il mio gruppo le auguriamo che sia la Corte costituzionale a dire a lei, a noi parlamentari, al popolo italiano che l'ex ministro Trabucchi è innocente.

Ma se anziché di assoluzione il giudizio della Corte dovesse essere per lei di condanna,

ebbene, anche in questo caso, certamente la democrazia si sentirà più forte ed il popolo guarderà con maggiore fiducia ed affetto alle libere istituzioni perché avrà potuto constatare che solo con uno Stato che impone l'osservanza della legge nel rispetto della libertà e della personalità umana ha avuto sociale e giuridica realizzazione il principio che la legge è veramente uguale per tutti. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. La seduta è sospesa fino alle 16.

(*La seduta, sospesa alle 14,30, è ripresa alle 16*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cocco Ortù. Ne ha facoltà.

COCCO ORTÙ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, benché uomo di parte e come tale fortemente impegnato nella lotta ideale e politica del mio paese, con piena consapevolezza della grande responsabilità che la Costituzione conferisce a ciascuno di noi quali componenti di questo organo collegiale e giudiziario, io ho lasciato sulla soglia della cancelleria di questo palazzo, quando mi sono accinto ad esaminare i molti atti relativi a questo triste caso, ogni personale passione. Ho sentito, nello sfogliare quelle carte, riecheggiare nel mio cuore parole tante volte sentite da altri uomini, non giudici professionali, ai quali la legge del nostro paese conferiva la grande responsabilità di giudicare altri uomini: « con la ferma volontà di compiere da uomo d'onore tutto il mio dovere... », « cosciente della suprema importanza morale e civile dell'ufficio che la legge mi affida »... « esaminare con serenità e prove e ragioni dell'accusa e della difesa »... « formare il mio intimo convincimento con rettitudine e con imparzialità »... « tenere lontano dal mio animo ogni sentimento di avversione o di favore »... « e tutto questo affinché la mia decisione sia, quale la società l'attende, un'affermazione di verità e di giustizia ».

E queste parole mi hanno accompagnato nei molti giorni nei quali ho sfogliato dalla prima all'ultima delle pagine di questo grosso incartamento, talché posso dire con tranquilla coscienza che la mia certezza circa la ricorrenza in questo caso di tutti gli estremi del reato previsto e punito dall'articolo 323 del codice penale è una certezza che nasce da una valutazione serena, obiettiva dei fatti e da una onesta interpretazione della legge. Avrei voluto che non fosse così, ma è così.

Tenterò di accompagnare i colleghi, cercando di non ripetere cose già dette da altri,

lungo la strada che mi ha condotto a questa certezza, cioè attraverso le carte relative a questo triste caso. Ma nessuno si spaventi, perché sarà una strada ben breve in quanto basterà sfogliare poche di queste carte (le prime tra quelle che sono contenute nel fascicolo rimesso dalla procura generale di Roma) per avere la certezza che il reato è stato commesso, e che ne ricorrono tutti gli estremi, materiali e intenzionali.

I documenti sono: la domanda delle società, il primo appunto del dottor Cova del 7 novembre 1961, il secondo appunto del dottor Cova del 23 novembre al ministro, il verbale della seduta del consiglio di amministrazione dei monopoli del 15 dicembre e la lettera-contratto del 10 gennaio 1962.

Cominciamo a sfogliare queste pagine, partendo dalla lettera nella quale le società, premesso un quadro apocalittico del flagello che avrebbe distrutto in maniera totalitaria il raccolto della tabacchicoltura italiana, scrivevano di « avere l'onore di sottoporre all'eccellenza vostra la richiesta di poter complementare la propria produzione di tabacco in Italia con altra similare all'estero. Detta produzione e successive forniture al monopolio italiano potrebbero aver luogo nella repubblica del Guatemala. Nell'intento di poter produrre in avvenire anche la quantità di tabacco non prodotta in quest'anno sul territorio nazionale, ed evidentemente non producibile in parte nel 1962 e in parte nel 1963 e ancora negli anni successivi a causa della peronospora, le società sottoscritte sottopongono all'eccellenza vostra il seguente schema di regolamento ». Già nel testo di questa domanda vi era un proposito fraudolento, come si vedrà, di trarre in inganno qualcuno.

Comunque, nella sostanza, la domanda conteneva questa proposta: « Alle società istanti verrà concessa dall'amministrazione del monopolio di Stato la facoltà di consegnare annualmente all'amministrazione stessa — dal 1963 al 1969 compreso — un quantitativo di tabacco in colli da esse totalmente o in parte coltivato all'estero, di tipo similare a quello già prodotto in Italia ». Appare evidente come la proposta fosse in realtà di un contratto (e non di una concessione) con obbligazione unilaterale. Le società chiedevano infatti che lo Stato si impegnasse a ricevere da loro, per sette anni, un determinato quantitativo di tabacco, ma non assumevano a loro volta alcun obbligo verso lo Stato, talché se le condizioni del mercato internazionale si fossero modificate, le società di cui si tratta avrebbero potuto non fornire il tabacco allo

Stato nel corso di quei sette anni, mentre in qualsiasi momento avrebbero potuto chiedere allo Stato di ricevere il loro tabacco. E la fraudolenta sottigliezza del testo era in quella precisazione: « tabacco da esse totalmente o in parte prodotto all'estero », perché, non fissandosi percentuali, rimaneva indeterminato, nonché rimesso all'arbitrio delle società quanto poteva essere da esse prodotto o non prodotto all'estero o quanto poteva essere acquistato all'estero per essere introdotto in Italia in violazione della legge.

Prosegue il testo della domanda: « Le società si impegnano ad utilizzare, sia pure parzialmente » (altra riserva ben studiata) « la loro organizzazione tecnica. Nel complesso, tra il tabacco coltivato all'estero e il tabacco coltivato in Italia, ciascuna ditta istante potrà consegnare » (non « dovrà consegnare ») « al monopolio una quantità pari alla media consegnata nel triennio 1958-1960 aumentata del 50 per cento, o anche in misura maggiore qualora l'amministrazione lo desiderasse ».

Altra condizione, oltre quella costituita dal predetto impegno delle società di utilizzare sia pure parzialmente, senza prefissazione di percentuale, la loro organizzazione tecnica all'estero era la seguente: « il prezzo di acquisto sarà determinato con apposita perizia *in loco* e liquidato in base alle tariffe e supplementi di prezzo vigenti in Italia per i tabacchi dello stesso o analogo tipo ».

A prescindere dalla considerazione che la prima risposta avrebbe dovuto essere di presentare la proposta di contratto all'ufficio importazione del monopolio, il contratto proposto implicava comunque una rivoluzione nel sistema del monopolio italiano, oltre ad essere un contratto di grande importanza sia per il suo contenuto, sia per gli oneri e gli impegni finanziari che avrebbe comportato per lo Stato. E trattavasi di cosa, in verità, che, se si fosse dovuta valutare e risolvere nell'interesse collettivo, un ministro avrebbe dovuto portarla al Consiglio dei ministri. Si proponeva infatti una modifica sostanziale alla legge che regola ferreamente sin dal suo sorgere il monopolio di Stato. Io so che cosa è costato, ad esempio, per non mettere in crisi una salina privata, nella mia città, alla quale l'annata cattiva (perché anche nel sale vi sono le annate cattive) aveva dimezzato il raccolto del sale (troppo levante, poco maestrale, troppe piogge), l'ottenere che lo Stato concedesse di importare *una tantum* dalla Spagna il sale che serviva urgentemente ad alcune grosse industrie italiane. Si impegnò l'assessorato regionale sardo per l'industria, ma il mono-

polio diceva « no », per principio; si mosse il Ministero del commercio con l'estero, ed il permesso giunse infine, dopo due anni, quando non era più utilizzabile. Il monopolio ne faceva una questione pregiudiziale: importa soltanto mantenere il principio del monopolio. Questo accadeva nel 1960.

Giunta questa domanda, veniva trasmessa al direttore generale Cova. Ho sentito qualche oratore di parte democristiana dire: ma chi è questo Cova per fare affermazioni apodittiche, a cui un ministro dovrebbe fare acquiescenza? Senonché il Cova non aveva fatto affermazioni apodittiche perché nel fascicolo della procura generale figurano sia il suo appunto del 7 novembre al ministro sia l'allegato a quel suo appunto: quando un direttore generale scrive al suo ministro circa la domanda di cui si trattava: « Stante la legge sul monopolio attualmente in vigore — che si trasmette qui unita — non può essere accolta », egli non ha fatto una affermazione apodittica, ma ha detto: questa è la legge, onorevole ministro, rispetti la legge. E questo è il secondo documento a me bastante per motivare il mio convincimento.

Il terzo documento è il bigliettino del capo di gabinetto del ministro al direttore generale. È difficile rispondere per iscritto ad un appunto quale quello del Cova; ed allora lo si invita ad un colloquio. Il 17 novembre, il capo di gabinetto scrive al direttore generale: « Mi riferisco al tuo appunto del 7 corrente. Al riguardo ti informo che il ministro desidera parlarti anche perché ritiene che vi sia possibilità di aderire alla richiesta ». Questo colloquio vi fu, ma nessuno sa che cosa si sia detto tra il ministro e il direttore generale. Ma è indubbio che il direttore generale fu irremovibile nel richiamarsi alla legge. Infatti il 23 novembre egli scrive al ministro questa altra lettera: « Con riferimento alla sua » (e sottolineo « sua ») « decisione di accogliere la domanda » (il direttore generale tiene a precisare: è una decisione tua, autonoma ed io non c'entro per niente) « presentata dalle società, nel richiamarle l'appunto di questa amministrazione in data 7 corrente » (quello cui era allegata la legge) « mi pregio farle presente che, in ogni caso, il perfezionamento degli impegni che sarebbero da assumere nei confronti delle ditte private » (e sottolineo queste parole perché il Cova con esse rimarcava che trattavasi di un impegno unilaterale dello Stato verso ditte private, senza controprestazione) « o di altre che avanzassero domanda, dovrebbero essere attuati in modo da offrire un minimo di garanzie sia dal

punto di vista tecnico sia dal punto di vista economico ».

Scusatemi se procedo un po' lentamente nell'esame di questi documenti: ma saranno solo cinque quelli che leggerò. Poi, sarà chiuso per me il discorso sulle carte del processo.

« Ne discende — soggiungeva il direttore generale — che in caso di accoglimento il provvedimento ministeriale dovrebbe ispirarsi ai seguenti criteri essenziali ». Dal che si ricava che il direttore generale manteneva delle riserve circa la possibilità che quella proposta potesse essere accolta e comunque, per il caso che essa dovesse essere accolta, richiamava al ministro la necessità di un provvedimento ministeriale (non una lettera del ministro, ma un suo decreto cioè).

Uno dei criteri essenziali era: « forniture sostitutive dei soli quantitativi in difetto rispetto alle medie consegnate nel 1958-60 ». Il direttore generale diceva dunque: niente 50 per cento in più rispetto alla media delle precedenti consegne, come hanno chiesto le società, solo quantitativi sostitutivi nella misura esatta. Ed insisteva: « Varietà da chiedersi in sostituzione dei soli quantitativi di cui sopra, similari a quelli nazionali, e il cui prezzo di mercato internazionale non risultasse comunque inferiore a quello attribuibile al tipo di tabacco italiano ». E qui il direttore generale entrava nel vivo del problema: « perché il divieto di legge a che il monopolio possa comprare attraverso intermediari deriva dal fine di evitare la possibilità di speculazioni da parte di operatori che, conoscendo il fabbisogno del monopolio italiano, accaparrano le produzioni oltremare e poi mettono il monopolio in condizioni di dover pagare un prezzo superiore a quello originario della produzione estera ».

Dunque il direttore generale diceva: perché noi dovremmo pagare alle società De Martino il tabacco, che esse compreranno certamente oltre Atlantico ad un prezzo inferiore rispetto a quello fissato politicamente in Italia? In altre parole diceva: si conceda alle società di importare soltanto tabacco che sul mercato internazionale abbia lo stesso prezzo del tabacco italiano. E concludeva: in pratica, questo è solo il Burley.

Ed ancora nella stessa lettera al ministro il direttore generale suggeriva: « giudizio sulla economicità e utilizzazione dei tabacchi, da emettersi su campioni orientativi prima dell'ingaggio conosciuti dal monopolio; limite della concessione alle ditte che dal 1958 al 1960 abbiano fornito almeno 5 mila quintali ».

Era dunque una presa di posizione ben chiara: da parte del direttore generale si respingeva la domanda d'un *surplus* di tabacco da importarsi dalle società De Martino rispetto a quello da fornirsi in base alla media ponderale delle consegne delle società in parola al monopolio nel triennio 1958-1960, e si imponeva condizioni ben chiare quanto al prezzo perché il monopolio non si prestasse a speculazioni di intermediari.

Questa lettera, nell'economia della valutazione complessiva del caso, ha una grande importanza. Ed insisto nel ricordare che il direttore generale sottolineava, con detta lettera al ministro, come si trattasse di sua decisione, richiamando anche il suo appunto del 7 novembre che aveva segnalato come la legge fosse decisamente contraria all'accoglimento della domanda.

Proseguiva il direttore generale (e questo è molto importante) dicendo che in caso di accoglimento sarebbe occorso un provvedimento, e cioè un decreto. E qui si pone un interrogativo: accoglimento da parte di chi? Perché scrivere « in caso di accoglimento » se il ministro con « sua decisione » aveva già accolto la domanda? Ed allora l'« accoglimento » era evidentemente l'accoglimento da parte del consiglio d'amministrazione del monopolio. È esatto? « In caso di accoglimento, — diceva il direttore generale — si pongano almeno queste condizioni ». E questo, onorevoli colleghi, spiega la sconcertante vicenda di questo contratto, che avrebbe dovuto impegnare l'amministrazione dello Stato per 7 anni e per miliardi e miliardi nei confronti delle società De Martino senza contropartita alcuna da parte di queste in favore dello Stato, che arriva al consiglio di amministrazione del monopolio del 15 dicembre all'ultima ora a mezzo del sottosegretario senza essere stato messo all'ordine del giorno e senza essere accompagnato dalla consueta relazione.

Certo, il ministro, che aveva già preso la sua decisione, aveva compreso che il direttore generale, se preavvisato, avrebbe informato il consiglio d'amministrazione non soltanto sulla illegittimità ma anche sugli aspetti economici dell'operazione.

Compare a questo punto il sottosegretario Pecoraro (che aveva avuto la delega per queste materie da poco perché il collega Troisi era deceduto e perché era stato assente da Roma sino a poco prima, come egli ha detto alla Commissione inquirente, perché aveva subito un grave lutto familiare): questo sottosegretario sottopone al consiglio d'amministra-

zione uno schema di contratto con le società di cui si tratta compilato nel gabinetto del ministro. Io non so se nella storia dell'amministrazione italiana vi sia un precedente di tanto zelo da parte di un ministro, e di un ministro titolare di un dicastero così geloso del rispetto delle regole e delle forme quale quello delle finanze.

Nel verbale di quel consiglio di amministrazione si legge (intelligentemente tradotto in parole da cui non emergesse che vi fu un parere nettamente contrario) quanto i membri del Parlamento, oggi investiti della responsabilità di giudici, possono controllare. Poiché altri lo hanno già fatto, io non leggerò diffusamente le deposizioni rese davanti alla Commissione inquirente da parte di coloro che parteciparono a quella seduta. Si evince comunque anche dalla sola lettura di quel verbale ciò che in quella seduta del consiglio si fece per impedire che dal verbale risultasse un parere contrario all'operazione, poiché ciò avrebbe implicato necessariamente un decreto del ministro, motivante tra l'altro la propria decisione difforme dal parere del consiglio: decreto che sarebbe dovuto andare per la registrazione alla Corte dei conti e — come dice l'avvocato dello Stato nel suo parere, che è agli atti — avrebbe consentito almeno *a posteriori* l'esercizio del sindacato di legittimità.

Nel verbale si legge che il sottosegretario senatore Pecoraro, in fine di riunione, comunica che in data 16 ottobre 1961 quattro società hanno chiesto di produrre (e si tace il « parzialmente ») tabacco di varietà simile al Burley. Poi si legge testualmente: « L'onorevole presidente informa altresì che in superiore sede ministeriale, al fine di accogliere la domanda presentata dalle ditte predette, sarebbe stato predisposto uno schema del seguente tenore ».

Lo schema era già predisposto nel gabinetto del ministro, ed era predisposto in questi termini: « hanno chiesto a questo ministero di poter produrre all'estero tabacco di varietà Burley... Nessuna agevolazione è stata richiesta... conviene una sperimentazione... si sono ridotte le scorte » (e vedremo poi che questo non rispondeva alla realtà). « Pertanto si addivene alla determinazione di accogliere la domanda alle seguenti condizioni ».

E la condizione, o meglio la sostanza del contratto era sempre questa: « ciascuna ditta ha facoltà di consegnare per sette anni un quantitativo di tabacco, pari a quello, ecc. » ma non si prevede che lo Stato abbia il diritto di pretendere dalle società De Martino qual-

che cosa in cambio di questa loro eccezionale facoltà. L'amministrazione dei monopoli restava rimessa all'arbitrio delle predette società, le quali si creavano questa situazione di privilegio: con la sicurezza di un compratore quale lo Stato, poter ottenere i soldi dalle banche, riempire i loro magazzini di tabacco, per poi, se di loro convenienza, venderlo allo Stato italiano, vincolato da contratto qualunque cosa succeda, o altrimenti venderlo sul mercato internazionale, restando al monopolio italiano di arrangiarsi per trovare altri venditori di tabacco al prezzo da questi richiesto.

Si consideri poi che, mentre il direttore generale — almeno per la parte su cui aveva dovuto pronunciarsi — aveva detto che nessuna maggiorazione nelle consegne doveva essere prevista rispetto al quantitativo sostitutivo del minor prodotto a causa della peronospora da consegnare allo Stato, in questo schema preparato dal ministro era scritto che invece avrebbe dovuto essere consentita alle società la consegna del 15 per cento in più di tabacco rispetto a quanto da consegnarsi con riferimento alla media ponderale 1958-60 e ciò a compenso della mancata produzione dell'annata 1961.

Ed a questo proposito si pongono alcuni grossi interrogativi. Nella domanda delle due società la richiesta di tale maggiorazione nella importazione e consegna di tabacco ed a tal titolo non vi era. Come mai lo schema elaborato nel gabinetto del ministro conteneva questa nuova proposta, per di più contrastante con le condizioni poste dal direttore generale? Certo era avvenuta direttamente nel gabinetto del ministro, tra questi e l'onorevole De Martino, una trattativa alle spalle del consiglio di amministrazione e del direttore generale, perché non sarà stato certamente lo Spirito Santo a consigliare al senatore Trabucchi di prevedere un'aggiunta del 15 per cento non contemplata nella domanda iniziale delle società De Martino.

Contro questo schema si ebbe, nella seduta del consiglio di amministrazione, una vera e propria insurrezione generale. Del consiglio facevano parte sia persone estranee al monopolio sia persone facenti parte della sua alta burocrazia. Vi erano consiglieri di rango, dal vice avvocato generale dello Stato al ragioniere generale dello Stato ai direttori generali del Ministero dell'agricoltura. E se i colleghi andranno ad esaminare come io ho fatto il verbale di quella seduta constateranno come vi sia stata una generale opposizione alla proposta del ministro, anche se solo in parte ciò è stato poi fatto risultare dal ver-

bale. « Segue un'ampia discussione — leggesi infatti sul verbale — con più interventi (dottor Cova, professor Albertario, avvocato Inglese ed altri) che esprimono varie perplessità circa alcune delle clausole della concessione stessa ». In realtà su questo punto il verbale non è preciso, perché l'opposizione si manifestò subito contro l'opportunità della concessione e non solo su alcune clausole di essa. Ed in proposito il professor Albertario, direttore generale del Ministero dell'agricoltura, sotto vincolo di giuramento ha dichiarato fra l'altro alla Commissione inquirente: « La prima reazione negativa è stata generale ».

In questo senso si sono pronunziati anche tutti gli altri membri del consiglio, sotto vincolo di giuramento, davanti alla Commissione inquirente.

Si legge ancora nel verbale: « L'onorevole presidente, dopo aver fatto preliminarmente rilevare al consiglio che il giudizio sulla legittimità del provvedimento in questione è stato avocato a sé dall'onorevole signor ministro, il quale deciderà in base agli elementi che gli saranno forniti dai suoi esperti in materia giuridica, invita il dottor Cova ad esporre, per quanto concerne le precisazioni tecniche, quali sono i prezzi pagati dal monopolio in Italia e all'estero ». Non si poteva sottacere totalmente che in quella, certamente non pacifica, discussione vi furono allora lagnanze da parte dei consiglieri per essere stati messi all'improvviso di fronte ad una decisione così grave. E ciò emerge dal verbale là dove l'estensore di esso così si esprime: « L'onorevole presidente fa presente che la lamentata ristrettezza di tempo è dipesa dal fatto che trattasi di una domanda relativamente recente, studiata a lungo dal signor ministro ». Ma per iscrivere questa domanda all'ordine del giorno bastavano pochi minuti, e per preparare una breve relazione da comunicare in tempo ai consiglieri sarebbe stata sufficiente mezz'ora o un'ora !

Si legge ancora nel verbale: « Per quanto riguarda tutte le obiezioni sulle conseguenze di ordine economico e sociale, osserva » (è sempre il sottosegretario Pecoraro il soggetto) « che queste saranno valutate dalla superiore sede ministeriale, essendo anche per queste evidentemente competente il ministro ».

Particolarmente vivaci erano state le obiezioni sollevate dai rappresentanti dei lavoratori, e in particolare da quello della C.G. I.L., il quale, dopo aver espresso il dubbio che le due società intendessero effettivamente andare a coltivare tabacco nell'America centrale, prospettava il pericolo che, ove ciò fosse

avvenuto realmente, potesse derivare un danno ai nostri lavoratori in quanto le società avrebbero potuto trovar convenienza a fermarsi oltre oceano potendo nell'America centrale pagare salari più bassi di quelli italiani e senza essere gravate da oneri assicurativi.

Ma neppure su di ciò si aprì la discussione, né furono prese decisioni perché anche in ordine ai problemi economico-sociali, con previsione divinatoria, il ministro aveva già provveduto — come si legge nel verbale — ad avocare a sé la competenza esclusiva. Su che cosa doveva dunque pronunziarsi questo consiglio di amministrazione?

Si è affermato in difesa del senatore Trabucchi che occorre dimostrare l'esistenza del dolo, che non sarebbe provabile; ma anche se la prova del dolo non derivasse anche da altri fatti, ove vi fosse qualcuno che interpretando onestamente le risultanze di questi fascicoli (limitandosi anche ai soli cinque documenti che esaminerò) volesse negare che in questo caso vi era una preordinata volontà di condurre in porto l'affare evitando un parere negativo del consiglio di amministrazione, che avrebbe implicato un decreto motivato da registrare, ebbene allora ognuno potrà opinare qualsiasi cosa in punto di valutazione di prove ma si potrà anche dire che la giustizia in Italia è un gioco di bussole.

Ciò che avvenne lo ricaverete, onorevoli colleghi, se vorrete, come giudici responsabili, andare a controllare queste deposizioni: quella del professor Albertario, direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; quella dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette Donatone; quella del ragioniere generale dello Stato Marzano; quella del direttore centrale Angeloni Pietro; quella del vicedirettore Di Luise; quella dell'ispettore delle imposte dirette Quarenghi; quella del direttore del personale Pierro (li elenco perché ad un certo punto degli uomini che giurano, fino a quando le loro dichiarazioni non sono impugnate di falso, hanno diritto di essere creduti); quella dell'ingegner Gualdi, direttore centrale del monopolio; quella del dottor Milano capo del personale; quella del ragioniere Palamara della C.G.I.L., rappresentante del personale.

Non vi leggerò queste deposizioni, ma è necessario che ve ne legga in parte una perché è la dichiarazione giurata del viceavvocato generale dello Stato Inglese, il quale ha affermato: « Il sottosegretario ci disse testualmente: voi non dovete parlare di questa faccenda, perché sulla legittimità di questo rap-

porto si assume la responsabilità completa il ministro ». E testualmente aggiunge di fronte alla Commissione d'inchiesta, sempre sotto il vincolo del giuramento: « Al che si obiettò che non si sapeva allora su che cosa dovevamo interloquire. Ci fu risposto che dovevamo interloquire soltanto sulle cautele di carattere tecnico e finanziario ». Poi l'avvocato Inglese soggiunge: « Si osservò anche che considerazioni sociali e politiche non potevamo farne ». E questo quando, come ho già detto, il rappresentante della C.G.I.L. pose, il conseguente problema della disoccupazione. Tutti gli altri consiglieri depongono in questo senso coralmemente. Ed ecco infine il tremendo giudizio di sintesi del viceavvocato generale dello Stato Inglese: « Insomma l'impressione era che si voleva favorire un gruppo unico di concessionari ». E ha detto il professor Quarenghi: « Io ebbi l'impressione che il nostro parere non servisse proprio a nulla ».

Questo è quanto è successo in quel consiglio di amministrazione; né vi sarà alcuna bravura dialettica che possa annullarlo. Si potrà dialetticamente sostenere qualunque cosa, ma è chiaro quello che si volle e si attuò: l'argomento venne portato improvvisamente al consiglio di amministrazione senza inserirlo previamente all'ordine del giorno e senza relazione perché il consiglio (non informato in tempo e non messo in preavviso dal direttore generale che si era richiamato alla legge) potesse essere portato a non esprimere un netto e reciso parere negativo.

Uno dei consiglieri interrogati ha fornito un particolare. Ha detto: « Fu chiesto da noi: ma perché la concessione deve essere limitata ad alcune ditte soltanto? E ci fu risposto: sono attrezzate per poter produrre (ricordo che si disse proprio questa parola, " produrre ", anziché " acquistare ") ».

Ma era o non era una macchinazione in atto quando si sa che le società dovevano comprare e rivendere allo Stato contro la legge?

Impedito ogni parere, furono infine formulate quelle proposte tecniche che si riassunsero: a) nella riduzione da 7 anni a 5 anni; b) nella condizione che le partite di tabacco prodotte da ciascuna ditta non potessero essere inferiori a 5 mila quintali e non superiori a quello (questo è importante) che avevano consegnato in Italia sulla base della media delle consegne 1958-1960, con l'unica eccezione, al massimo, di una compensazione sul minimo raccolto del 1961; c) che si trattasse di tabacchi similari; d) che fosse esclusa ogni facilitazione, salvo l'adozione

dello stesso modo di perizia praticato per i tabacchi italiani (ed era già un favore, essendo il sistema di perizia praticato per i tabacchi italiani diverso e più conveniente rispetto a quello praticato per i tabacchi stranieri). Vi fu poi una proposta che certamente venne dai membri del consiglio di amministrazione non interessati al monopolio: la proposta di fare eguale concessione a tutte le ditte in condizioni simili, cui seguì la proposta, verosimilmente proveniente dai consiglieri burocrati, che venisse posto il limite del 30 giugno 1962, per le domande, e poi più nessuna concessione.

Dopo di che è successa una cosa incredibile, che ritengo non abbia precedenti nella storia d'Italia, regno o Repubblica, né a livello di Stato, né a livello delle nostre mal governate regioni, né a livello di province e di comuni: parte dal gabinetto del ministro, diretta al direttore generale e per conoscenza alle società, la famosa lettera del 10 gennaio, che avrebbe dovuto essere un fatto interno dell'amministrazione, poiché era ancora in fase di elaborazione questo rapporto contrattuale aberrante. E avete mai visto voi — sfido chiunque a trovare un precedente in tutta la storia dell'amministrazione italiana — il caso di un ministro che, mentre si stanno maturando nell'ambito del suo dicastero i termini di un rapporto contrattuale con delle controparti, abbia indirizzato una lettera inclusiva di condizioni contrattuali al direttore generale e per conoscenza alle controparti? Ma a ciò si ricorreva appunto per bloccare il direttore generale. Sarà un caso, ma la data di protocollo in arrivo della lettera alla direzione generale in Roma è del 12, mentre le lettere di accettazione da parte delle società, datate da sedi lontane da Roma, sono firmate in data 11. Forse la lettera alla direzione generale è arrivata dopo che costoro avevano già firmato!

Ma questo è un accordo fraudolento, onorevoli colleghi; e mi duole il dirlo, soffro nel dirlo. Ed io dico a tutti gli uomini di legge del settore democristiano, che si sono schierati contro gli altri uomini che, in questa Assemblea, ascoltando la propria coscienza e per rispetto della legge e della verità, hanno detto in quest'aula e diranno le cose che io sto dicendo: ma come potete voi sostenere che in Italia le amministrazioni statali possano e siano solite impegnarsi in questo modo? Dopo che è arrivata la lettera alle società, queste ricopiano la lettera del ministro al direttore generale, sottoscrivendola «firmato ministro Trabucchi», sottoscrivono quindi

per accettazione, con la propria firma, gli amministratori. E questi sono i contratti di cui si discute! Ma questo credo che non sia mai successo in nessuna parte del mondo, neppure nel Congo appena costituito a Stato libero! (*Commenti*).

Chiunque può controllarlo; i contratti con cui veniva vincolato, senza contropartite, lo Stato son questi: lettere delle ditte su cui è scritto: «Firmato, ministro Trabucchi» e sotto: «per accettazione». Noi sappiamo, come dovrebbero saperlo tutti gli onorevoli colleghi democristiani, che quando un'amministrazione dello Stato tratta con una società anche per un affare di 100 mila lire, e firma un amministratore delegato, sempre viene richiesta la copia dell'atto costitutivo della società, sempre si vuol prima conoscere i limiti della procura a firmare in capo all'amministratore delegato e sempre si chiede che detti documenti siano allegati al contratto con la pubblica amministrazione.

Nel caso in esame si trattava di miliardi, di impegni per cinque anni, e tutto avveniva in questa forma aberrante, unica nella storia del mondo. Perché? Io l'ho chiesto alla mia coscienza, e l'ho chiesto sentendo veramente nel mio cuore le parole di quel giuramento: serenità, imparzialità, obiettività; ma se Dio ci ha forniti di un'intelligenza per ragionare, per trarre certe conseguenze da certe premesse, un galantuomo che voglia interpretare queste risultanze come deve interpretarle?

E poi vi è un aspetto particolarmente interessante del caso. Perché era stata mandata per conoscenza alle controparti una lettera in calce alla quale, perché valesse quale lettera-contratto dell'Amministrazione delle finanze, era scritto: «Sarà cura della direzione generale del monopolio dello Stato farsi rilasciare da ciascuna delle predette società copia integrale della presente lettera con regolare firma in segno di accettazione»?

E come accadde che il direttore generale non dovette preoccuparsi per quelle accettazioni dato che da Salerno o da Afragola erano immediatamente giunte le copie della lettera del ministro già firmate per accettazione dal giorno 11?

Vi erano i piccioni viaggiatori? Non si sa! Si aggiungeva in questa lettera-contratto, trasmessa per conoscenza alle parti private: «La direzione generale stessa provvederà a stabilire quei particolari che non siano qui specificatamente indicati». E il ministro, dopo aver detto questo, soggiungeva: «... purché non modifichino la sostanza della presen-